

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 116 – 1° ottobre 2021

INDICE:

- 1. Sezioni Unite.
- 2. Sezioni Semplici:
- A. Diritto penale parte generale.
- B. Diritto penale parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.



1. Sezioni Unite.

Sez. un. pen., 30 settembre 2021, Relatore Fidelbo - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Appello - Riforma del giudizio assolutorio di primo grado - Difforme valutazione di dichiarazioni decisive - Preclusione alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per decesso del soggetto da escutere.

Alla questione "Se in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio assolutorio", le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, hanno fornito la seguente soluzione: "La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori - idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio - che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 cod. proc. pen.".

Sez. un. pen., 30 settembre 2021, Relatore Petruzzelis.

Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Applicazione della misura ex art. 284 c.p.p. per altra causa, sopravvenuta nel corso del procedimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Preclusione giudizio *in absentia*.

Alla questione "Se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza", le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria della Cassazione, hanno fornito la seguente soluzione "La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione".



Sez. un. pen., 30 settembre 2021, Relatore Tardio.

Misure cautelari personali - Persona offesa dal reato nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Notificazione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura - Estensione dell'obbligo.

Al duplice quesito se: "Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio o di nomina di difensore" e "Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima", le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, hanno fornito la seguente soluzione: "primo quesito: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. Secondo quesito: in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all'art. 299, commi 3 e 4-bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente".

QUESTIONI PENDENTI

Sez. VI pen., u.p. 23 settembre 2021, Presidente Costanzo, Relatore Aprile.

Notificazioni - Irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o letto – Consegna al difensore *ex* art. 161, comma 4, c.p.p.

Secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, all'esito dell'udienza pubblica del 23 settembre 2021, la Sezione sesta penale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, rimettendone la composizione alle Sezioni unite, sulla questione di diritto «se è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto».



Sez. II pen., c.c. 28 settembre 2021, Presidente Diotallevi, Relatore Minutillo-Turtur Richiesta di archiviazione – Provvedimento del G.I.P. di restituzione degli atti al P.M. affinché provveda all'interrogatorio dell'indagato – mancata indicazione nell'ordinanza di ulteriori indagini da compiere- Abnormità.

Secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, all'esito della camera di consiglio del 28 settembre 2021, la Sezione seconda penale, ha rimesso alle Sezioni unite la risoluzione della questione controversa nella giurisprudenza di legittimità «se sia abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, laddove tuttavia nell'ordinanza medesima manchi l'indicazione delle ulteriori indagini da compiere».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale - parte generale.

Sez. V sent. 25 giugno 2021 – 20 settembre 2021 n. 34818, Pres. Palla, Rel. Sessa.

Misure di sicurezza – Espulsione dello straniero – Continuazione del reato – Obbligo del giudice di considerare soltanto l'aumento di pena determinato *ex* art. 81 cpv. c.p.

L'espulsione dello straniero, ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione Europea, può essere ordinata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (art. 235, co. 1, c.p.). Nel caso di ritenuta continuazione del reato con altri precedentemente giudicati, va preso in considerazione soltanto l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cpv. c.p. e non già la pena complessiva rideterminata dal giudice sulla base del precedente giudicato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della *ratio* del reato continuato.



Sez. III sent. 13 luglio 2021 – 28 settembre 2021 n. 35630, Pres. Petruzzellis, Rel. Macri.

Proscioglimento per tenuità del fatto - Compatibilità con il reato continuato - Limiti.

Pur essendo in astratto il proscioglimento *ex* art. 131 bis c.p. compatibile con il reato continuato, tuttavia va esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità in questione quando si tratti di continuazione diacronica, allorché i reati siano stati commessi in momenti spazio-temporali diversi, nel qual caso la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta.

Sez. IV, sentenza 25 maggio – 30 settembre 2021 n. 35830 – Pres. Ciampi – Rel. Bruno.

Rapporto di causalità – Art. 40 cpv c.p. – Obbligo di garanzia – Successione di posizioni di garanzia – Accertamento.

In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti.

Sez. III sent. 28 maggio 2021 – 17 settembre 2021 n. 34586, Pres. Sarno, Rel. Corbo.

Sospensione condizionale della pena - Diniego - Valutazioni in presenza di pena pecuniaria.

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base di una valutazione di non convenienza per l'imputato. Ciò, innanzitutto, perché la valutazione di non convenienza per l'imputato di fruire della sospensione condizionale è di pertinenza esclusiva di quest'ultimo.



B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. IV, sentenza 15 giugno – 30 settembre 2021 n. 35840 – Pres. Ciampi – Rel. Bellini.

Delitti colposi di danno – Art. 449 c.p.- Presupposti.

I reati di disastro colposo richiamati dall'art. 449 c.p. richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacità diffusiva del nocumento - cosiddetto pericolo comune - deve essere accertata in concreto.

Sez. VI, sent. 22 giugno-16 settembre 2021, n. 34532, Pres. Petruzzellis, Rel. Tripiccione

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona - Estorsione - Criteri distintivi tra i due reati.

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione, la Suprema corte ha precisato che, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 393 c.p., pur non essendo necessario che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezgabili possibilità di successo).

Sez. IV, sentenza 8 settembre – 23 settembre 2021 n. 35068 – Pres. Piccialli – Rel. D'Andrea.

Furto - Art. 624 c.p. - Reato consumato o tentato - Criterio distintivo.

Il criterio discretivo tra furto consumato e fattispecie tentata si basa nell'uscita o meno del bene oggetto di furto dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo, che nel primo caso produce l'impossessamento della *res furtiva* da parte dell'agente, che ne consegue l'autonoma disponibilità, sia pur



per breve tempo, recidendo il legame tra il legittimo detentore e la cosa sottratta, mentre nella seconda ipotesi la possibilità dell'intervento a difesa del possesso da parte del soggetto passivo o di persone a lui riferibili, a causa del permanere del controllo del titolare del diritto nei modi indicati, impedisce il perfezionamento dell'impossessamento da parte del soggetto agente.

Sez. IV, sentenza 14 settembre – 30 settembre 2021 n. 35861 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.

Furto - Art. 624 c.p. - Impossessamento di una parte di beni - Reato consumato.

In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di un furto consumato in concorso con il tentativo.

Sez. V sent. 16 giugno 2021 – 22 settembre 2021 n. 35030, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.

Sequestro di persona – Violenza privata – Differenze.

Muovendo del carattere sussidiario e generico del delitto di cui all'art. 610 c.p., preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, il delitto di sequestro di persona e quello di violenza privata, pur avendo in comune l'elemento materiale della costrizione, si differenziano l'uno dall'altro poiché, nella violenza privata, la lesione attinge la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento.

Sez. II sent. 7 settembre 2021 – 21 settembre 2021 n. 34913 Pres. Gallo, Rel. Pardo.

Truffa – Condotta di cd. "defustellazione" di farmaci – Sussistenza del reato aggravato ex art. 640 comma 2 n. 1).

Integra il reato di truffa e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del farmacista che, presentando alla ASL ricette sulle quali sia stata applicata la c.d. fustella, attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenga il relativo rimborso, in quanto l'apposizione della fustella integra l'artificio o il raggiro che induce la ASL in errore sull'effettività della prestazione erogata. E trattandosi di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione deve escludersi che la condotta di "defustellazione", costituita dalla sottrazione della fustella al farmaco, possa essere fatta rientrare nel novero del peculato, trattandosi di artificio diretto a trarre in inganno la pubblica amministrazione che corrisponde il prezzo del farmaco e non di condotta di appropriazione di bene pubblico (Nella fattispecie la Corte, riqualificando il fatto originariamente contestato a titolo di peculato e di



appropriazione indebita, in applicazione del principio enunciato ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione).

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 6-23 settembre 2021, n. 35290, Pres. Criscuolo, Rel. Aprile

Misure urgenti in materia di giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, *ex* art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ipotesi - Istanza di ascolto delle registrazioni delle conversazioni intercettate - Trasmissione mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Requisiti.

In tema di utilizzo della posta elettronica certificata nel procedimento penale, deve ritenersi ammissibile l'istanza della difesa di ascolto delle registrazioni delle conversazioni intercettate durante le indagini ai fini dell'emissione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare trasmessa alla Procura della Repubblica mediante PEC "in formato PDF" e sottoscritta "con firma digitale o firma elettronica qualificata", secondo la previsione di cui al provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19.

Sez. III sent. 4 maggio 2021 – 17 settembre 2021 n. 34570, Pres. Gentili, Rel. Zunica.

Reati tributari – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 non può essere ritenuto sussistente *in re ipsa*, una volta accertata la natura fittizia delle operazioni inesistenti sottese alle fatture emesse, occorrendo in tal senso una verifica che accerti in concreto l'elemento volitivo del soggetto agente, elemento che consiste nel dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi.

Sez. III sent. 28 maggio 2021 – 17 settembre 2021 n. 34585, Pres. Sarno, Rel. Aceto.

Reati urbanistici - Proscioglimento per tenuità del fatto - Parametri di riferimento.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti



urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

D. Diritto processuale.

Sez. VI, sent. 2 luglio-27 settembre 2021, n. 35586, Pres. Costanzo, Rel. Riccio

Appello - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo motivazionale - Necessità - Criteri argomentativi.

Il Giudice di appello che riformi totalmente la decisione posta al suo vaglio ha l'obbligo di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo egli limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato; né può ritenersi assolto il correlativo obbligo motivazionale, laddove il giudice della riforma inserisca nella struttura argomentativa della decisione posta al suo vaglio, genericamente richiamata, delle mere notazioni critiche di dissenso, senza riesaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio esaminato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo a quanto non sia condiviso, una nuova e compiuta struttura motivazionale.

Sez. III sent. 7 luglio 2021 – 20 settembre 2021 n. 34665, Pres. Lapalorcia, Rel. Semeraro.

Decreto penale di condanna – Opposizione con contestuale richiesta di oblazione - Provvedimento del giudice che, rilevata l'inammissibilità della richiesta di oblazione, dichiara esecutivo il decreto – Abnormità.

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nei contraddittorio delle parti, la sua responsabilità: ai sensi dell'art. 464, comma 1, c.p.p., il giudice deve invero emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio.



Sez. I, sent. 28 settembre 2021 – 9 settembre 2021 n. 35600, Pres. Boni, Rel. Santalucia.

Impugnazioni - Revisione europea - Condizioni.

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione europea quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura pilota o ordinaria della sentenza europea richiamata a sostegno dell'istanza (La Corte ha così stabilito in merito alla posizione di uno solo dei ricorrenti mentre per l'altro ha annullato l'ordinanza impugnata in quanto questi propose ricorso alla Corte europea la quale accertò l'avvenuta compressione del diritto convenzionale al cd. giusto processo nel processo conclusosi con la condanna, e ciò per l'omessa rinnovazione in grado di appello, al cui esito la pronuncia assolutoria fu ribaltata in condanna, della prova dichiarativa).

Sez. IV, sentenza 8 settembre – 23 settembre 2021 n. 35070 – Pres. Piccialli – Rel. D'Andrea. Imputato – Accertamenti sulla capacità – Art. 70 c.p.p. – Presupposti.

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato risulta obbligatorio persino laddove la segnalazione o la documentazione della patologia da parte dell'imputato o del suo difensore sia tardiva e non necessita nemmeno della richiesta di parte, potendo anche essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità.

Sez. VI, sent. 2 luglio-27 settembre 2021, n. 35590, Pres. Costanzo, Rel. Riccio

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Ambito - Reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente - Cessazione dell'ufficio o della funzione - Pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - Sussistenza - Presupposti.

In tema di misure cautelari personali disposte per reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; purtuttavia, tale valutazione richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici.



Sez. III sent. 5 maggio 2021 – 20 settembre 2021 n. 34672, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Misure cautelari personali – Presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. – Contestazione *ex* art. 416 *bis* c.p. – Rilevanza del decorso del tempo.

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3 c.p. In definitiva, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis 1 c.p.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Sez. V sent. 9 settembre 2021 – 22 settembre 2021 n. 35054, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo - Divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene – Onere probatorio.

Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata a norma dell'art. 12-sexies della l. n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis c.p.), grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con la dovuta certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla disposizione citata, infatti, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione medesima.



Sez. II sent. 6 luglio 2021 – 27 settembre 2021 n. 35559 Pres. Rago, Rel. Borsellino.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo richiesto ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p. – Ordinanza del tribunale per il riesame di conferma del sequestro per finalità di confisca, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. – Illegittimità.

È illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, c.p.p., atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (Fattispecie nella quale il tribunale accoglieva l'istanza di riesame dell'imputata, dissequestrando i suoi beni e disponendone la restituzione alla stessa ma, al contempo, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sulle somme di denaro o beni di una società, soggetto giuridico distinto dall'indagata. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il sequestro preventivo nei confronti della società, disponendo ex art. 626 c.p.p. la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto).

Sez. VI, sent. 10 giugno-23 settembre 2021, n. 35265, Pres. Mogini, Rel. Giordano

Notificazioni - Notificazioni all'imputato detenuto - Modalità di esecuzione - Consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione - Necessità.

Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, procedura che deve trovare applicazione, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Sez. VI, sent. 9 luglio-29 settembre 2021, n. 35699, Pres. Mogini, Rel. Aprile

Procedimenti speciali - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo - Utilizzo delle modalità telematiche di cui all'art. 83, commi 12 e 12-bis, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - Presentazione dell'arrestato all'udienza da remoto - Rispetto del termine di cui all'art. 558, comma 4, c.p.p. - Tempestiva attivazione del collegamento telematico con il giudice - Necessità - Esclusione.

In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, nel caso in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da Covid-19, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 83, commi 12 e 12-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ai fini



del rispetto del termine di cui all'art. 558, comma 4, c.p.p., la presentazione dell'arrestato all'udienza da remoto per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi ritualmente effettuata da parte del pubblico ministero qualora questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate volte a consentire l'utile instaurazione dei collegamenti necessari all'apertura dell'udienza virtuale, abbia tempestivamente messo l'arrestato a disposizione del giudice garantendo la presenza dello stesso nel prescelto ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza: essendo ininfluente, a tal fine, che nel termine di quarantotto ore sia attivato il collegamento telematico con il giudice.

Sez. IV, sentenza 13 aprile – 27 settembre 2021 n. 35499 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.

Prova - Art. 187 c.p.p. - Riconoscimento fotografico - Efficacia probatoria.

L'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo è condizionata all'adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. Il grado di attendibilità di tale atto probatorio, infatti, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità, nonché della disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base della quale è operato il riconoscimento.

Sez. I, sent. 28 settembre 2021 – 9 settembre 2021 n. 35620, Pres. Boni, Rel. Santalucia.

Ricorso per cassazione – Limiti alla impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti – Ragioni personali – Vizio della volontà – Esclusione.

Alla luce di quanto statuito dall'articolo 448 co. 2 bis c.p.p., il vizio nella espressione del consenso dell'imputato alla soluzione concordata non si identifica con le ragioni che hanno indotto il ricorrente a concordare sull'applicazione della pena non assurgendo, le motivazioni personali, a fattori capaci di invalidare la prestazione della volontà (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti, atteso il contesto familiare in cui si è svolta la vicenda, hanno preferito accedere al rito speciale per evitare il rischio di esporre un prossimo congiunto al rischio di subire un procedimento penale ma, in questa prospettiva, tali elementi restano irrilevanti ai fini della valutazione in punto di validità della sentenza).



Sez. IV, sentenza 22 settembre – 29 settembre 2021 n. 35673 – Pres. Piccialli – Rel. Cappello.

Sequestro probatorio - Art. 253 c.p.p. - Obbligo di motivazione.

Il decreto di sequestro a fini di prova, come del resto il decreto di convalida, anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Ciò vale anche per il sequestro di denaro, che, anche quando venga ritenuto corpo di reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma e il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 28 settembre 2021 – 9 settembre 2021 n. 35618, Pres. Boni, Rel. Santalucia.

Esecuzione - Competenza del giudice di pace in caso di riforma della sentenza.

L'art. 40 d. Igs. n. 274 del 2000 al comma 1 stabilisce che "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso" mentre al comma 5 precisa che il giudice di pace è il giudice dell'esecuzione pur quando il provvedimento da eseguire sia stato comunque riformato derogando alla norma, d'ordine generale, di cui all'art. 665 c.p.p. secondo cui, nel caso il provvedimento da eseguire sia stato riformato in grado di appello, salvo che la modifica abbia riguardato soltanto la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili, il giudice dell'esecuzione non è più quello che ha emesso il provvedimento ma il giudice della riforma, quindi il giudice di appello; pertanto, la competenza come giudice dell'esecuzione in riferimento ai provvedimenti del giudice di pace spetta in ogni caso al giudice di pace che ha emesso il provvedimento e mai al Tribunale che, come giudice di appello, ne abbia decretato la riforma (la Corte ha avuto modo di precisare che non può certo farsi richiamo alla disposizione dell'art. 40, comma 3, del menzionato decreto legislativo, a norma della quale "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo" poiché il caso preso in esame dalla disposizione di legge è all'evidenza quello di una pluralità di titoli da eseguire, emesso l'uno dal giudice di pace e l'altro dal giudice ordinario, e non certo di un unico provvedimento del giudice di pace che sia stato oggetto di riforma nel successivo grado di giudizio).



Sez. I, sent. 23 settembre 2021 – 9 settembre 2021 n. 35350, Pres. Rocchi, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Reati ostativi in continuazione con reati ordinari – Necessità di un giudizio complessivo ai fini della prova della collaborazione o della non esigibilità della stessa – Sussistenza.

L'accertamento della collaborazione deve essere esteso a tutti i delitti che siano finalisticamente collegati a quelli ostativi, in quanto l'unicità del reato continuato postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento in relazione ai fatti oggetto del processo (la Corte, sulla scorta di quanto evidenziato nel provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza - dal quale emergeva che il detenuto era stato condannato per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 e, dunque, per un reato ostativo alla concessione delle misure alternative richieste - considerato che non era stata accertata l'avvenuta collaborazione con la giustizia e non era stata dedotta la sua impossibilità o inesigibilità, ha statuito che tale situazione processuale permaneva certamente anche in relazione alla nuova domanda di affidamento, non potendo accogliersi la conclusione difensiva secondo la quale la pena inflitta per il reato ostativo sarebbe stata integralmente espiata).

- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.